



La giurisprudenza

Le evidenze al 23-10-2007

In questo numero puoi trovare:

1. La giurisprudenza - le evidenze al 23-10-2007
2. L'approfondimento - La formazione in materia di Contenzioso e i motivi di una newsletter
3. Oggi parliamo di...
4. La posta

TAR Puglia - Lecce Sez. II - Sent. 31/07/2007 n. 3039

Studenti - Procedimento e sanzioni disciplinari

Il D.P.R. n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) fa obbligo alle istituzioni scolastiche di adottare il regolamento di disciplina degli studenti, al quale è affidato il compito di individuare

a) la tipologia e la descrizione dei comportamenti che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli studenti delle scuole secondarie superiori; b) la tipologia delle sanzioni disciplinari; c) gli organi scolastici competenti ad irrogare tali sanzioni e il relativo procedimento. In mancanza di tale regolamento trova applicazione solo l'art. 4 del citato DPR n. 249/1998, il quale prescrive espressamente che "La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni...".

<http://www2.indire.it/formazionedir/contenuti/corso/sentenze/sentenze1574.htm>

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - Sent. 09/08/2007 n. 17526

Imposte e tributi - atto e documento amministrativo - TIA (tariffa di igiene ambientale) - atto di richiesta della somma al contribuente - natura e forma pubblicistica

Gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto a lui dovuto a titolo di Tariffa di Igiene Ambientale hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti; in primo luogo debbono - al fine di consentire l'esercizio da parte del destinatario del diritto di difesa - enunciare - anche in forma sintetica, purché chiara - sia la fonte della richiesta sia gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano, anche sotto il profilo quantitativo.

<http://www2.indire.it/formazionedir/contenuti/corso/sentenze/sentenze1571.htm>

Tribunale di Pavia - Sez. Lavoro - Sent. 18/06/2007 n. 122

Lavoro (rapporto di) - personale ATA - coordinatore tecnico - contrattazione collettiva - orario (di lavoro)

Anche a voler ammettere che un demansionamento possa sorgere per effetto di una rimodulazione delle mansioni ad opera della contrattazione collettiva, nel caso di specie il CCNL di comparto applicabile non ha snaturato la figura degli assistenti tecnici, assegnando agli stessi, nel complesso, un insieme di mansioni inferiori a quelle precedentemente esercitate, ma si è limitata a creare una nuova figura professionale il coordinatore tecnico, personale con compito di insegnamento tecnico pratico.

La presenza nella scuola durante il periodo estivo risulta espressamente disciplinata dalla contrattazione collettiva per cui nessun rilievo può assumere la circostanza che la stessa non sia prevista per altre e diverse (ad esempio docenti) figure professionali. Né rileva, infine, che nel passato alla medesima figura professionale fosse richiesta, nel periodo estivo, una prestazione oraria inferiore a quella richiesta oggi.

<http://www2.indire.it/formazionedir/contenuti/corso/sentenze/sentenze1570.htm>

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sent. 09/07/2007 n. 15320

Lavoro (rapporto di) - reato - procedimento e sanzioni disciplinari - licenziamento - termini art. 5, c. 4°, l. 97/2001 - cumulabilità - esclusione

In materia di procedimento disciplinare regolato dall'art. 5 l. 97/2001, il procedimento disciplinare teso all'adozione del provvedimento di destituzione deve avere inizio entro 90 giorni dalla

comunicazione all'ente della sentenza e concludersi entro 180 giorni da contarsi a partire dall'effettivo inizio della procedura, e non dalla scadenza del novantesimo giorno che l'amministrazione ha avuto per dare inizio al procedimento, essendo dunque vietata la possibilità di cumulo dei due termini.

<http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/sentenze/sentenze1569.htm>

Corte di Cassazione - Sez. V Penale - Sent. 09/07/2007 n. 33624

Reato - Sicurezza e igiene sul lavoro - mobbing - maltrattamenti

La condotta del mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell'esprimere l'ostilità nel soggetto attivo verso la vittima sia nell'efficace capacità di mortificare e di isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro. Dal punto di vista penalistico, la figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il mobbing è quella descritta dall'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti) commessa da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione.

<http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/sentenze/sentenze1567.htm>

Corte d'Appello di Trieste - Sez. Lavoro - Sent. 22/05/2007 n. 97

Lavoro (rapporto di) - personale docente - personale ATA - Poteri della P.A. - responsabilità civile - responsabilità precontrattuale per illegittima rottura delle trattative - proposta di assunzione

Quando il procedimento di scelta dell'avente diritto si perfeziona con una vera e propria proposta di assunzione che contenga l'indicazione di tempi, luoghi e modi del rapporto si è in presenza di un atto di diritto privato in relazione al quale la pubblica amministrazione non può validamente esercitare alcun potere di autotutela amministrativa.

<http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/sentenze/sentenze1562.htm>

AR Veneto - Sez. III - Sent. 07/09/2007 n. 2976

Valutazioni ed esami (degli studenti) - atto e documento amministrativo - organi collegiali - motivazione del giudizio di non ammissione (all'esame di maturità)

La presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline, non costituisce di per sé impedimento all'ammissione all'esame di maturità, se lo studente ha comunque raggiunto la soglia d'idoneità, con riferimento agli ulteriori parametri considerati dalla normativa applicabile. Il provvedimento di non ammissione all'esame di maturità non può limitarsi ad enumerare le insufficienze, né può semplicemente parafrasare le locuzioni utilizzate dal legislatore, ma deve recare una motivazione puntualmente riferita al candidato, la quale ne consideri cioè specificatamente la situazione, riferendo gli stessi parametri generali alle carenze riscontrate nel candidato medesimo: in altre parole, il giudizio di non ammissione deve sempre essere convenientemente personalizzato.

<http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/sentenze/sentenze1561.htm>

Consiglio di Stato - Sez. VI - Sent. 04/09/2007 n. 4638

Accesso agli atti amministrativi - atto e documento amministrativo - esistenza dell'atto oggetto della richiesta - necessità - indicazione puntuale dei documenti - non necessità

L'accesso non può riguardare documenti non già esistenti e da formare al momento della richiesta estensiva. Oggetto dell'accesso sono i documenti amministrativi e non generiche informazioni sull'attività della p.a., anche se ogni richiesta di accesso non deve indicare in modo puntuale i documenti oggetto dell'istanza, in quanto molto spesso il privato non conosce in quali documenti sono contenute le informazioni che richiede, spettando, quindi, all'amministrazione individuare in quali documenti siano presenti le informazioni richieste nel caso in cui sussistano i presupposti per consentire l'accesso.

<http://www2.indire.it/formazione/contenuti/corso/sentenze/sentenze1557.htm>

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sent. 09/01/2007 n. 153

Lavoro (rapporto del) - Riservatezza (diritto alla) - accesso non autorizzato a cartella protetta - Licenziamento - legittimità

Il comportamento posto in essere dal dipendente che accede ad una cartella protetta sul server aziendale di cui non possiede le credenziali autorizzative configura una responsabilità contrattuale del dipendente (indipendentemente dal contenuto dei dati raccolti nella cartella, come pure dalla sussistenza degli estremi della fattispecie prevista e punita dall'art. 615 ter cod. pen.), in relazione

alla violazione dello spazio riservato di un soggetto titolare del diritto di disporre delle informazioni ivi contenute e quindi di escludere l'accesso indesiderato di terzi.

Tale comportamento è infatti riconducibile alla inosservanza dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ., che vieta qualsiasi condotta in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura dell'impresa e sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.

<http://www2.indire.it/formazionedir/contenuti/corso/sentenze/sentenze1578.htm>

Corte di Cassazione - Sez. Unite - Sent. 13 /07/2007 n. 15662

Concorso a pubblico impiego - giurisdizione ordinaria e amministrativa - procedura selettiva riservata agli interni per la copertura di posti nella stessa area - contrattazione collettiva - giurisdizione amministrativa - sussistenza

La Corte di Cassazione ritorna sulla questione di giurisdizione in ordine alle procedure selettive per la riqualificazione del personale dipendente.

<http://www2.indire.it/formazionedir/contenuti/corso/sentenze/sentenze1593.htm>

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sent. 11/09/2007 n. 19030

Lavoro (rapporto di) - personale docente - concorso a pubblico impiego - categorie protette - graduatoria per fasce - operatività della riserva - obbligo della P.A. di ricoprire i posti riservati agli invalidi

Qualora nell'impiego pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di previsione delle quote di riserva relative alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria che viene formata in presenza dei requisiti di legge vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati".

<http://www2.indire.it/formazionedir/contenuti/corso/sentenze/sentenze1610.htm>

Corte di Cassazione - Sez. III Civile - Sent. 08/10/2007 n. 20986

Responsabilità civile - Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Responsabilità civile della P.A. per fatto dei propri dipendenti - caratteristiche e limiti

Affinché ricorra la responsabilità della P.A. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto.

<http://www2.indire.it/formazionedir/contenuti/corso/sentenze/sentenze1608.htm>

TAR Lazio - Sez. III-quater - Sent. 10/10/2007 n. 9926

Integrazione scolastica - Alunni in situazione di handicap - Poteri della P.A. - Formazione delle classi - Assegnazione di più di un alunno

L'art. 10 del D.M. 3 giugno 1999 n. 141 (secondo comma, primo periodo) prevede la regola per la quale in una classe non vi può essere che un bambino diversamente abile, essendo prevista come eccezionale la presenza di più alunni diversamente abili e solo se tutti risultino affetti da handicap lieve.

<http://www2.indire.it/formazionedir/contenuti/corso/sentenze/sentenze1609.htm>

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sent. 29/08/2007 n. 18262

Sicurezza e igiene sul lavoro - mobbing - mobbing orizzontale - responsabilità civile - responsabilità del datore di lavoro - sussistenza - condizioni

Il mobbing quale illecito del datore di lavoro consiste in una condotta protratta nel tempo, con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente. Il datore di lavoro ha l'obbligo ai sensi dell'art. 2087 c.c. di attivarsi per la cessazione di comportamenti scorretti posti in essere dai suoi dipendenti a danno di altro dipendente: l'inadempimento di tale obbligo è fonte di responsabilità civile.

<http://www2.indire.it/formazionedir/contenuti/corso/sentenze/sentenze1612.htm>



L'approfondimento

La Formazione in materia di "Contenzioso" e i motivi di una newsletter

La Formazione in materia di "Contenzioso" e i motivi di una newsletter

La formazione in materia di "Contenzioso" dei dirigenti scolastici è stata promossa con la Direttiva Ministeriale n. 43/2003. Questa iniziativa, coordinata dall'Avv.to Laura Paolucci dell'Avvocatura Distrettuale di Bologna, è stata una delle prime esperienze di formazione che, sin dai momenti della prima progettazione, ha affrontato la necessità di mettere in campo strumenti e servizi idonei a durare nel tempo. Infatti, ad affiancare la formazione "blended", è stata attivata la banca-dati giurisprudenziale che viene aggiornata con cadenza quindicinale. Ora l'inoltro di questa newsletter si coordina con l'azione complessiva non solo mettendo in risalto "le novità emergenti" dalle aule di "tribunale" ma anche proponendo l'offerta di un'agile strumento di informazione e di stimolo-occasione-opportunità per un confronto professionale sereno e responsabile anche al di fuori del momento squisitamente formativo.

Dietro questo foglio, però, non si nascondono altri ed importanti significati.

Il primo: la formazione in materia del contenzioso con i suoi strumenti, nell'associare aspetti e contenuti sostanziali e procedurali, è capace di mettere in risalto le varie "situazioni patologiche" del sistema scuola. E' una sorta di osservatorio privilegiato delle "anomalie" oggi esistenti, un'occasione per una riflessione sui momenti di crisi della vita scolastica chiamando a misurare lo scostamento della situazione reale dall'indicazione normativa, ove esistente, e anticipando, ove possibile, probabili momenti di "degenerazione" (in altri termini "prevenire è meglio che curare").

Il secondo: la formazione ordinaria dei dirigenti scolastici ha tempi e caratteristiche proprie. E' legata soprattutto alle risorse disponibili (talvolta limitate) e ai tempi di "amministrazione" (direttive ministeriali, contrattazioni regionali, erogazione in tempi compatibili con quelli scolastici, ecc.). La newsletter raggiunge ogni dirigente nella propria scuola garantendo, come la banca-dati e i materiali informativi disponibili sulla piattaforma, un significativo bagaglio informativo.

Il terzo: le novità dell'avvio dell'anno scolastico. Le Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione e il nuovo Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione devono avvalersi, secondo le proprie specificità, di ogni strumento informativo a disposizione dell'Amministrazione in modo che sia assicurato un coerente supporto alle azioni attuate dalle istituzioni scolastiche interessate.

Anche senza considerare il quadro di innovazione in atto non è indifferente il numero di 3811 nuovi dirigenti che, usciti dai diversi percorsi di reclutamento, hanno preso servizio nelle scuole statali. La newsletter può rappresentare, come possibile momento di continuità rispetto alla formazione connessa con le procedure concorsuali da essi sostenute, un primo momento di riflessione e confronto nello svolgimento della nuova professionalità.

Il quarto: l'ambiente di collaborazione professionale. La banca-dati vive dell'apporto professionale degli esperti riuniti nell'apposita redazione e viene sostenuta anche con il contributo dei vari dirigenti scolastici "sensibili", degli uffici del contenzione dell'amministrazione scolastica territoriale e delle avvocature distrettuali dello stato. Allo stesso modo questa newsletter troverà alimento dalla capacità di proposta dei singoli dirigenti scolastici e delle loro associazioni professionali e sindacali. A chi scrive non può che spettare il compito di assicurare la corretta e libera circolazione delle informazioni.

Si chiude questo primo contributo fornendo alcune indicazioni:

1. "Istituzione scolastica e gestione del contenzioso", con la banca-dati e i relativi materiali, è presente nell'area "Gestire la scuola" raggiungibile all'indirizzo <http://www2.indire.it/formazionedir/index.htm>.
2. Ai dirigenti scolastici "veterani" sono state assegnate le password di accesso all'area per il tramite dei referenti di ciascun ufficio scolastico regionale. E' stato chiesto all'ANSAS di attivare l'accesso dei 3811 neo dirigenti all'ambiente di formazione continua (che ospiterà tutte le iniziative di formazione attualmente in fase di attuazione) o di consentire che gli stessi accedano alla sezione "Gestire la scuola" con gli stessi parametri usati sulla piattaforma di formazione dei vari corsi-concorsi. Le novità al riguardo saranno tempestivamente comunicate appena saranno disponibili.

Tonino Proietti



Oggi parliamo di...

(avvertenze prima dell'uso)

Lo spazio è aperto alle segnalazioni di ogni lettore. Vi possono trovare spazio indicazioni di libri, siti, eventi ed ogni altra cosa che potrebbe suscitare "curiosità professionale", magari con un po' di leggerezza o ironia.

Per iniziare, si segnala <http://www.altalex.com> - Quotidiano di informazione giuridica E' uno dei siti storici di novità giurisprudenziali a carattere generale e che settimanalmente, previa registrazione gratuita, invia una newsletter dove vengono riportate anche eventi e materiali contenenti approfondimenti su singoli temi giuridici.

Ancora qualcosa di serio ... <http://www.cnipa.gov.it> - E' il "cuore pulsante" dei processi di innovazione tecnologica della Pubblica Amministrazione. Normativa, pubblicazioni, eventi, monografie e, non ultimo, la giurisprudenza di settore sui grandi temi che coinvolgono direttamente l'organizzazione e l'informatizzazione di ogni pubblico servizio.



La posta

Riceviamo e con piacere pubblichiamo

L'occasione è troppo ghiotta per non approfittarne. Una newsletter per i dirigenti scolastici che si forma a 30 metri dalla mia stanza, e poi su un tema come questo, che ha una rubrica di posta condannata, nel primo numero, a rimanere vuota se non accoglie un messaggio "autentico".

Questo messaggio, per la verità, mi è stato sollecitato dalla redazione, ma non per questo perde di autenticità: perché porta il sincero augurio di "Buon Lavoro" a tutti voi e ai colleghi che collaborano con voi; perché insieme a voi mi troverò a leggere le novità e gli spunti di approfondimento che mi verranno offerti dalla redazione; perché credo che ogni strumento che faciliti il dialogo e la collaborazione debba essere alimentato dal contributo di ognuno degli attori del sistema-scuola.

Chiudo rinnovando i saluti a voi tutti e ai miei colleghi dell'Amministrazione centrale e del territorio nella speranza di vedere presto, in questo spazio, una loro preziosa e significativa testimonianza professionale.

Giuseppe Fiori

